

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 10/01/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per l'importo, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 3.457,18.

Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali dalla data di estinzione del contratto nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza in data 11 Settembre 2019 (nella causa C 383/198);
- di essere incorso in un legittimo affidamento in ordine all'applicazione della normativa nazionale per come applicata prima della sentenza *Lexitor*;

- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- con riferimento alle voci *recurring* di aver provveduto, in sede di conteggio estintivo, alla corresponsione della somma, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, di € 665,55 per le commissioni di gestione e per il costo del servizio ente previdenziale non maturati;
- di aver riconosciuto alla ricorrente, mediante assegno inviato al rappresentante volontario, un rimborso di € 289,61, quale differenza ancora spettante alla cliente per la quota parte non goduta delle commissioni (escluse imposte e costi assicurativi), calcolata secondo il criterio della curva degli interessi alla luce della Comunicazione della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019; precisa altresì di voler provvedere al rimborso delle spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi non goduti, da parte della compagnia assicurativa, mediante assegno dell'importo pari a € 774,34, calcolato secondo quanto previsto nelle condizioni generali di assicurazione;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali.

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente prende atto dei rimborsi effettuati a seguito della presentazione del ricorso, ma afferma che tali ristori non risultano comunque soddisfattivi delle pretese formulate. Insiste quindi con la propria domanda, affermando l'applicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". "*Priva di giuridico fondamento*" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto*

attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, va detto intanto che l'intermediario ha prodotto copia di un assegno emesso in favore del ricorrente dell'importo di € 289,61.

Va inoltre rilevata la natura recurring di commissione gestione pratica e spese di istruttoria (riferite anche alle attività di amministrazione e gestione del finanziamento), in quanto remunerazione di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura *up front* va invece ascritta alla commissione intermediario del credito e alla commissione intermediario.

Sono in atti le CGA, che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto e cui il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo.

Peraltro l'intermediario ha allegato copia di un assegno emesso in favore della ricorrente dalla compagnia assicurativa, dell'importo pari a € 774,34.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17301 del 07 ottobre 2020

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	69
rate residue	51

TAN ▶	2,82%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	42,50%
in proporzione alla quota	19,24%

n/t	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	A) comm. Intermediario (up front)	€ 2.006,03	€ 852,56 ☐	€ 386,02 ☒	☐		€ 386,02
☐	B) comm. Inter. Cred. (up front)	€ 882,50	€ 375,06 ☐	€ 169,82 ☒	☐		€ 169,82
☐	F) G) comm. Gestione (recurring)	€ 1.357,13	€ 576,78 ☒	€ 261,15 ☐	☐	€ 577,32	-€ 0,54
☐	D) spese di istruttoria (recurring)	€ 500,00	€ 212,50 ☒	€ 96,22 ☐	☐		€ 212,50
☐	M) premio vita (recurring)	€ 4.747,35	€ 2.017,62 ☐	€ 913,54 ☐	☒		rimborsati
☐			€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
	rimborso assegno					€ 289,61	-€ 289,61
tot rimborsi ancora dovuti							€ 478,19
interessi legali							si ☐

Non può, infine, essere accolta la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 478,19, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS